

COMUNE DI CALANNA

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2016

INDICE GENERALE

ART 1 – FINALITA’

ART 2 - MODALITA’ DI GESTIONE E AREA DI UTENZA

ART 3 - PIANI ORGANIZZATIVI

ART 4 - MODALITA’ DI ADESIONE AL SERVIZIO

ART 5 – TARIFFE

ART 6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

ART 7 - OSSERVANZA DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DI FERMATA DA PARTE DEI GENITORI

ART 8 - RESPONSABILITA’ DELLE FAMIGLIE

ART 9 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI

ART 10 – CESSAZIONE DAL SERVIZIO

ART 11 – AUTISTI

ART 12 – ASSICURAZIONE DEGLI UTENTI TRASPORTATI

ART 13 – USCITE

ART 14 – RECLAMI

ART 15 – DECORRENZA ED ABROGAZIONI

ART 16 – NORME FINALI

ART. 1 FINALITA'

L'art. 16 della Legge Regionale della Calabria del 08.05.1985 n. 27, al fine di assicurare il diritto allo studio, sancito dall'art. 33 della nostra Carta Costituzionale, concede la possibilità ai Comuni di istituire un servizio di trasporto scolastico diretto, in via prioritaria, a soddisfare le esigenze degli alunni delle Scuole, residenti o domiciliati nel territorio Comunale i quali, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non potrebbero frequentare regolarmente la scuola.

Il presente regolamento disciplina, quindi, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Istituto comprensivo "Radice -Alighieri" di Catona, al fine di assicurare l'effettivo diritto allo studio. Esso deve essere improntato a criteri di qualità e di efficienza.

ART. 2 MODALITA' DI GESTIONE E AREA DI UTENZA

Il servizio viene offerto nei giorni di calendario scolastico così come comunicati dalla Istituzione scolastica e può essere gestito in forma diretta oppure appaltandolo all'esterno, oppure parte in forma diretta e parte in appalto esterno, compreso il servizio di accompagnamento dei bambini.

Le norme del presente Regolamento costituiscono strumento normativo sia per il Comune, sia per l'eventuale ditta appaltatrice del servizio, sia per gli utenti.

Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Istituto comprensivo "Radice-Alighieri" di Catona.

Per l'ammissione al servizio occorre essere residenti nel Comune di Calanna. Per gli alunni non residenti l'ammissione al servizio è subordinata alla compatibilità con i piani organizzativi di cui al successivo art. 4.

Si procederà comunque all'accoglimento degli alunni fino al completamento dei posti disponibili.

ART. 3 PIANI ORGANIZZATIVI

Prima dell'inizio dell'anno scolastico, viene predisposto il piano comunale di trasporto con l'indicazione del percorso, delle fermate e degli orari.

I piani organizzativi saranno comunque predisposti tenendo conto:

- a) delle risorse umane e dei mezzi in dotazione;
- b) delle oggettive esigenze di servizio degli utenti in funzione delle quali verranno fissati i punti di fermata;
- c) dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;
- d) della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari

Il Comune predispone il Piano di trasporto scolastico che conterrà:

- a) indicazione dei percorsi degli scuolabus;
- b) indicazione degli orari di inizio dei percorsi;
- c) indicazione delle fermate dove verranno prelevati gli utenti del servizio.

Non sottostanno al piano di trasporto gli alunni portatori di handicap per i quali si renda necessario il prelievo direttamente presso la propria residenza o in altro luogo prestabilito.

Per esigenze organizzative e di itinerario è possibile che alcuni utenti del servizio possano giungere alla scuola in anticipo rispetto l'orario di ingresso ovvero essere prelevati con qualche minuto di anticipo rispetto all'orario di uscita giusti permessi ai quali provvederanno i genitori o tutori.

All'inizio di ogni anno scolastico sarà comunicato alle famiglie l'orario di transito dello scuolabus nei luoghi prestabiliti di sosta e discesa degli alunni dal mezzo.

Sulla scorta dei criteri indicati ai commi precedenti, gli itinerari e la localizzazione delle fermate potranno essere opportunamente modificati di anno in anno.

Itinerari e localizzazione delle fermate sono comunque sempre in visione presso gli Uffici comunali.

Il servizio di trasporto scolastico viene sospeso o modificato qualora le strade siano in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza dei mezzi e/o da compromettere l'incolumità delle persone trasportate; qualora la strada sia impraticabile, il servizio viene comunque assicurato utilizzando il percorso alternativo meno disagiata.

In eccezionali ipotesi di improvvisi guasti meccanici ai mezzi in dotazione si cercherà di garantire comunque il servizio. Il servizio può, inoltre, essere sospeso o modificato in tutti i casi di forza maggiore. Della sospensione del servizio, verrà comunque data opportuna comunicazione.

ART. 4 MODALITA' DI ADESIONE AL SERVIZIO

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico l'Amministrazione Comunale renderà note le modalità di iscrizione, fornendo appositi moduli per la richiesta. Tutti coloro che intendono usufruire del trasporto per l'anno scolastico successivo, siano essi vecchi o nuovi iscritti alle scuole, devono compilare il modulo e farlo pervenire agli Uffici del Comune di Calanna entro la fine del mese di agosto di ogni anno per l'anno scolastico seguente (ad eccezione dell'a/s 2016/2017, di istituzione del servizio, per il quale il termine d'iscrizione è prorogato al 15 di ottobre).

Eccezionalmente si possono accettare anche nel corso dell'anno scolastico per i nuovi residenti o nei casi debitamente motivati.

La domanda al servizio di trasporto, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e le nuove iscrizioni potranno essere presentate soltanto l'anno successivo, fatto salvo quanto previsto al comma di cui sopra.

Non saranno accettate le richieste presentate da utenti che non risultano in regola con i pagamenti relativi all'anno scolastico precedente.

Con la compilazione e la sottoscrizione dello modulo di iscrizione, la famiglia si impegna a rispettare il presente Regolamento ed a accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento.

Il servizio verrà mantenuto a condizione che pervengano almeno 10 adesioni complessive. Qualora il numero minimo di cui sopra non venga raggiunto, l'Amministrazione comunale potrà decidere di mantenere o sopprimere il servizio.

ART. 5 TARIFFE

Tutte le famiglie degli utenti del Servizio di trasporto scolastico sono tenute al pagamento di tariffe, la cui entità viene determinata annualmente dalla Giunta comunale.

La tariffa dovuta dovrà essere versata in rate mensili di pari importo, di cui la prima contestualmente alla domanda di adesione al servizio, da presentarsi nei termini di cui all'art. 7, e le successive entro il giorno 15 di ciascun mese, in rapporto al numero di figli/studenti che usufruiscono del servizio.

L'importo delle tariffe verrà comunicato annualmente alle famiglie; le tariffe non sono rimborsabili né frazionabili per periodi di assenza.

In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto. In caso di mancato pagamento entro i termini previsti dal sollecito, si procederà all'iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dal D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e successive modifiche.

Per i versamenti effettuati oltre la data stabilita si applicheranno gli interessi previsti ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

La mancanza di iscrizione e la irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli aventi diritto al servizio comportano, comunque, la sospensione dell'utenza fino ad avvenuta regolarizzazione.

Sono esentati dal pagamento dell'abbonamento gli studenti con disabilità certificata.

Esenzioni e/o riduzioni delle tariffe saranno graduate in base ai redditi desumibili dalla certificazione ISEE.

ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

Circa le modalità di pagamento il Comune provvederà a comunicare le modalità alle famiglie all'inizio di ogni anno scolastico.

Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o altre cause di forza maggiore.

Tutte le quote non sono rimborsabili né frazionabili per periodi di assenza e/o utilizzo parziale.

ART. 7 OSSERVANZA DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DI FERMATA DA PARTE DEI GENITORI

Per garantire un buon servizio nonché per tutelare la sicurezza dei minori trasportati, addetti al trasporto e genitori dovranno osservare le seguenti disposizioni.

Il ritiro dell'utente alla fermata dovrà essere effettuato dal genitore o da altro adulto delegato, di cui il genitore stesso dovrà indicare le generalità sulla domanda di adesione al servizio. Inoltre il genitore dovrà dare eventualmente atto che, in caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro, il figlio/a è in grado di tornare autonomamente all'abitazione, dispensando l'Amministrazione comunale e l'addetto al trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa causare dopo la discesa dallo scuolabus.

Nel caso in cui il genitore non abbia dato atto che il bambino è in grado di raggiungere autonomamente l'abitazione in caso di assenza dei genitori, l'autista che non trovi l'adulto alla fermata avrà cura di trattenere l'utente sul mezzo o portarlo presso l'autorimessa e custodirlo fino all'arrivo dei genitori.

Tale inconveniente potrà verificarsi al massimo due volte, dopodiché il Comune interromperà irrevocabilmente il servizio per l'intero anno scolastico a carico

dell'inadempiente . Sarà pertanto cura dell'autista avvisare il Comune ogni qualvolta si verifichi tale situazione, fornendo il nominativo dell'inadempiente.

ART. 8 RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE

Nel sottoscrivere la domanda il genitore dell'alunno si impegna ad essere presente alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento deve espressamente delegare un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento.

La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista e all'accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.

Non essendo previsto presso la scuola secondaria di 1° grado il servizio di pre-scuola, nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, il genitore, nel sottoscrivere la domanda del servizio di trasporto, solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.

L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di evitare possibili disguidi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli insegnanti e agli addetti (autista) eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici.

ART. 9 COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

1. Gli utenti saranno tenuti a mantenere durante il trasporto un comportamento corretto tra di loro, verso gli addetti e verso gli automezzi.

Non sono consentiti comportamenti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto e l'incolumità degli altri utenti.

Gli alunni devono occupare correttamente il posto a sedere, evitando di stare in piedi durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali della cui custodia il conducente o l'accompagnatore non sono responsabili.

Gli alunni sono tenuti al rispetto ed osservanza dei seguenti obblighi:

- a) attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni dei conducenti in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio;
- b) non tenere mai comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l'incolumità dei compagni;
- c) non tenere mai comportamenti aggressivi o tali da creare disturbo;
- d) non sporcare e non manomettere o danneggiare gli arredi dell'autobus;
- e) restare seduti con il proprio zainetto sulle ginocchia e non occupare più di un posto;
- f) occupare il posto loro assegnato, qualora ciò sia richiesto dal conducente.

Gli autisti sono tenuti a segnalare al Comune ogni inosservanza compiuta e l'eventuale identificazione di responsabilità dei danni causati.

In caso di comportamento scorretto segnalato dagli autisti ai sensi del precedente comma, tale da pregiudicare la sicurezza del servizio, il Responsabile del Servizio segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato e alla scuola frequentata e procederà alla sospensione temporanea dell'alunno richiamato. Alla seconda sospensione temporanea, il Comune dispone la sospensione definitiva dell'alunno dal servizio fino al termine dell'anno scolastico, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito. Di tale sospensione sarà data comunicazione alla scuola.

In particolare, in caso di danni eventualmente arrecati al mezzo, i genitori degli alunni responsabili, individuati dall'accompagnatore o dall'autista, saranno tenuti al risarcimento previa quantificazione degli stessi.

ART. 10 CESSAZIONI DAL SERVIZIO

Le eventuali disdette dal servizio oggetto del presente regolamento (per trasferimento della residenza, trasferimento ad altro plesso scolastico o per altri giustificati motivi) dovranno pervenire agli Uffici del Comune di Calanna prima della cessazione dell'utilizzo, indicando la data del ritiro.

ART. 11 AUTISTI

La conduzione dei mezzi del servizio trasporto scolastico è assicurata da autisti in possesso della patente idonea per la guida degli scuolabus.

Lo scuolabus può riprendere la marcia dopo ogni fermata, soltanto nel momento in cui l'autista:

- Ha verificato la completa chiusura della portiera;
- Si è assicurato che tutti gli alunni siano seduti;
- Ha controllato che gli alunni scesi dallo scuolabus , non si trovino in situazioni di pericolo per la vicinanza al mezzo.

L'autista deve, altresì, osservare un comportamento corretto ed idoneo.

ART. 12 ASSICURAZIONE DEGLI UTENTI TRASPORTATI

Il Comune curerà che tutti i trasportati, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa.

Il Comune è responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita sul pullman fino alla discesa.

ART. 13 USCITE DIDATTICHE

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse ed i tempi disponibili, può utilizzare i propri mezzi per servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative.

Le uscite didattiche che l'Istituzione scolastica pubblica intende effettuare dovranno essere segnalate all'Amministrazione comunale e pervenire comunque almeno con 5 giorni di preavviso.

L'autorizzazione verrà concessa secondo la disponibilità dei mezzi, degli autisti e l'ordine cronologico delle prenotazioni pervenute in forma scritta.

Nelle richieste dovranno essere ben specificati: la data, gli orari richiesti per l'andata e per il ritorno, il numero dei bambini, il numero degli accompagnatori e l'eventuale necessità di trasporto di minori diversamente abili e relativi accompagnatori.

Le uscite didattiche richieste dall'Istituto sono gratuite nell'ambito del territorio comunale, le altre vengono effettuate dietro pagamento di un corrispettivo in base ai chilometri di distanza dalla località scelta.

ART. 14 RECLAMI

I reclami e le segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Amministrazione comunale, che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.

ART. 15 DECORRENZA ED ABROGAZIONI

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

ART. 16 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.